REGOLAMENTO (CEE) N. 3066/75 DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 1975
relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il burro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può, in casi particolari, essere escluso totalmente o parzialmente per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento destinati alla fabbricazione di prodotti menzionati nel medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento ; che la direttiva 69/73/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 72/242/CEE (4), prevede l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo ;

considerando che l'evoluzione della situazione del mercato del burro nella Comunità rischia di provocare eccedenze di tale prodotto ; che gli sbocchi offerti dal mercato mondiale sono molto limitati e che di conseguenza le possibilità di esportazione di tale prodotto sono ridotte ; che pertanto potrà rivelarsi necessario riservare alla produzione comunitaria tutte le capacità di assorbimento delle eccedenze ;

considerando che esistono tuttavia determinate possibilità di smercio sul mercato mondiale per il burro esportato sotto forma di prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, nonché per il burro incorporato nei prodotti menzionati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ; che, per la fabbricazione di detti prodotti, alcune industrie trasformatrici della Comunità si approvvigionano di prodotti provenienti dai paesi terzi, successivamente trasformati in regime di perfezionamento attivo ;

considerando che, qualora una situazione eccedentaria nella Comunità consentisse di mettere burro comunitario a disposizione delle industrie interessate, l'utilizzazione di burro proveniente dai paesi terzi non sarebbe necessaria, rischiando di compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che occorre di conseguenza prevedere la possibilità di vietare temporaneamente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per il burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere escluso, per il periodo fino al 31 marzo 1977, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune, nella misura in cui siano destinati alla fabbricazione di prodotti menzionati nell'articolo 1 del suddetto regolamento o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento, qualora la situazione e le prospettive del mercato del burro nella Comunità rendano necessaria l'esclusione dell'utilizzazione di prodotti di base di origine non comunitaria da parte dell'industria di trasformazione ai fini dell'esportazione dei prodotti trasformati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. VISENTINI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 16.